## Dispositivo

1) L'art. 5, n. 7, lett. a) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/76/CE, con l'introduzione di misure transitorie applicabili, nel quadro dell'ampliamento dell'Unione europea il 1° gennaio 1995, in materia di imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che non vi è lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera qualora un cavallo venga allenato in modo da renderlo idoneo ad un utilizzo come cavallo da sella o da dressaggio e a partecipare a competizioni, e nel senso che tale cavallo, nelle circostanze in questione, non può essere considerato come un bene prodotto.

2) L'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sui pagamenti ricevuti periodicamente a fronte delle prestazioni di servizi rappresentate dall'addestramento ed allenamento dei cavalli è definita secondo le condizioni di cui all'art. 10, n. 2, della sesta direttiva.

## Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 1° giugno 2006, Plus Warenhandelsgesellschaft/UAMI

## (Causa C-324/05 P)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Domanda di marchio misto, denominativo e figurativo, comprendente l'elemento verbale «Turkish Power» — Opposizione del titolare del marchio denominativo POWER — Rigetto dell'opposizione — Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato»

1. *Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Valutazione errata dei fatti — Irricevibilità — Sindacato da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale — Esclusione salvo in caso di snaturamento (art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 28-29)*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi opposti alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o somiglianti [regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b] (v. punto 43)*

## Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 22 giugno 2005, causa T-34/04, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI che respingeva un ricorso proposto dalla ricorrente, titolare del marchio «POWER», contro la decisione della divisione di opposizione con cui era stata respinta l'opposizione presentata contro la domanda di registrazione del marchio figurativo «TURKISH POWER» — Rischio di confusione dei marchi

## Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Plus Warenhandelsgesellschaft mbH è condannata alle spese.